

REGIONE PUGLIA

1
111

Disegno di legge regionale

Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione. Abrogazione dell'art.34 della legge regionale 20 luglio 1984, n.36.-

Relazione CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 15/A IV Legislatura

1. La materia dell'assistenza sanitaria riabilitativa, già curata dal Ministero della Sanità, è stata attribuita alle regioni con decorrenza dal 1° luglio 1979.

Era destinata al trasferimento alle unità sanitarie locali; ma la concomitante situazione relativa ai consorzi per la riabilitazione esistenti in Puglia, ne aveva consigliato il mantenimento in ambito regionale, onde poter inquadrare tutto il sistema, unitariamente, in sede di servizio sanitario.

In tal senso, in sede di trasferimento delle residue funzioni degli enti locali e della regione alle UU.SS.LL. (con contestuale soppressione dei relativi uffici e di quelli del medico provinciale, che gestiva la materia per la Regione), si faceva ulteriore riserva, pur preannunciandosi la legge di riordino (art.34 legge regionale 20.7.1984 n.36).

2. Nel frattempo, è stata registrata più volte la volontà regionale di trasferire nell'ambito del servizio sanitario le funzioni dei consorzi di riabilitazione (ordini del giorno e mozioni consiliari, nonché provvedimenti della Giunta).

Detta volontà non ha potuto essere realizzata in via amministrativa.

Pertanto, è stato presentato disegno di legge regionale per la "costruzione", nel servizio sanitario, di un sistema di riabilitazione e per il trasferimento dei beni e dei personali dei consorzi.

La fine della legislatura ha impedito l'esame del disegno di legge da parte del Consiglio.

3. L'approssimarsi dell'approvazione dei principi del piano sanitario da parte del Parlamento, la necessità di accelerare la confluenza nella sede naturale delle UU.SS.LL. di tutte le gestioni sanitarie, nonché la opportunità (se non la necessità) di consentire l'applicazione al personale addetto al settore della norma di cui al secondo comma dell'art.14 della legge "di sanatoria" 20.5.1985 n.207, inducono a riproporre in termini legislativi una prima normativa del settore, con previsione del trasferimento delle funzioni, rinviando al piano sanitario o a successiva normativa il riordino e la ricostruzione del sistema.

../..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

4. Secondo tale logica, il disegno di legge si muove:
- a) attribuendo alle UU.SS.LL. le funzioni già esercitate dalla Regione e dagli enti locali e loro consorzi, unitamente ai beni e al personale;
 - b) transitoriamente, in presenza delle difficoltà rappresentate da gran parte delle UU.SS.LL. all'assunzione di una prima fase di tale funzioni (la prescrizione), che è stata loro demandata con nota n.24/31900/431/7 del 20/9/1985, in esecuzione della deliberazione G.R. n.6957 del 22.7.1985, salvaguardando la continuità, e la unitarietà del sistema vigente con la istituzione di servizi multizonali di riabilitazione, con ambito provinciale, facenti capo alla unità sanitaria locale del capoluogo provinciale in cui ha sede il Consorzio di riabilitazione;
 - c) disciplinando, in forma semplice, precisa e celere, le procedure di attuazione, specie per il trasferimento del personale, anche ai fini dell'applicazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n.207 (disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali);
 - d) risolvendo ogni dubbio interpretativo per gli enti riabilitativi pubblici costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 833/1978.

duy 4

REGIONE PUGLIA

disegno di legge regionale

"Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione. Abrogazione dell'art.34 della legge regionale 20 luglio 1984, n.36".

Art.1 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale)

1. Le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione, di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, esercitate dalla Regione e dagli enti locali e loro consorzi, i cui oneri gravano sul fondo sanitario regionale, nonché le attività di rilievo sanitario in materia riabilitativa, di cui all'art.1 e all'art.6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, sono attribuite ai Comuni che le eserciteranno tramite le unità sanitarie locali territorialmente competenti, con decorrenza dal 1° dicembre 1985.
2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'assistenza riabilitativa ovvero del piano sanitario regionale, le funzioni di cui al comma precedente saranno espletate dalle strutture e presidi, già degli enti locali e loro consorzi, riuniti nell'ambito territoriale di ciascuna provincia in unico servizio multizonale di riabilitazione, gestito dalla unità sanitaria locale del rispettivo capoluogo, con assegnazione - se questo è suddiviso in più unità sanitarie locali - a quella in cui ha sede il Consorzio di enti locali per la riabilitazione.
3. I beni mobili ed immobili appartenenti agli enti locali e loro consorzi e già destinati a servizi di riabilitazione sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dell'art.66 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e secondo le disposizioni di cui agli articoli 88 e 89 della legge regionale 16 gennaio 1981, n.8, con vincolo di destinazione alle attività riabilitative di cui alla presente legge.
4. La loro gestione, nel regime transitorio di cui al secondo comma, è affidata alla unità sanitaria locale cui fa capo il servizio multizonale provinciale.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

5. Il personale dipendente dagli enti di cui al primo comma, addetto alle funzioni oggetto della presente legge, è trasferito al Servizio sanitario e assegnato in via transitoria alla unità sanitaria locale competente per territorio, di cui al secondo comma del presente articolo, anche ai fini previsti dall'art.68 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella prevista dall'ordinamento vigente nell'ente di provenienza, nel rispetto delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del Decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, secondo le procedure previste nel seguente articolo 2.

Am h

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art.2 (Procedure relative al personale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art.68 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché del secondo comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n.207, le amministrazioni degli enti locali e loro consorzi, di cui al primo comma del precedente articolo 1 con proprie deliberazioni soggette a controllo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertano, sulla base di provvedimenti esecutivi, lo stato della pianta organica e individuano le unità da trasferire, compilando distinti elenchi del personale di ruolo, non di ruolo e convenzionato. A detti elenchi sarà allegato per ciascun dipendente o convenzionato certificato di servizio attestante la posizione giuridica, economica e funzionale correlata all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza, secondo indicazioni regionali ai fini della iscrizione nei ruoli del personale del Servizio sanitario.
2. Il personale avente diritto è iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario a norma della legge regionale 2 marzo 1981, n.21.
3. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art.14 della legge 20 maggio 1985, n.207, la Regione garantisce la continuità della erogazione finanziaria per il personale il cui onere non era già a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Art.3 (Competenze ed articolazione dei servizi riabilitativi)

1. In attesa della legge regionale di riordino del settore riabilitativo ovvero del piano sanitario regionale, i servizi multizonali di cui al precedente art.1 sono tenuti:
 - a) a fornire agli aventi diritto nel proprio ambito provinciale l'assistenza riabilitativa e protesica di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, rilasciando le relative autorizzazioni nei confronti delle ditte fornitrici di presidi protesici, iscritte negli appositi elenchi regionali, e delle strutture convenzionate;
 - b) a programmare e realizzare la redistribuzione delle strutture riabilitative, delle relative risorse all'uso destinate e del personale necessario in tutte le unità sanitarie locali, di intesa con le stesse e con l'Assessorato Regionale alla Sanità, tenuto conto degli ambiti operativi delle istituzioni riabilitative private, in modo da assicurare uniformi livelli di prestazioni riabilitative su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla istituzione del servizio multizonale di riabilitazione nell'ambito territoriale carente della provincia di Brindisi.
3. Con le stesse modalità, la Giunta Regionale costituisce e disciplina il comitato regionale di coordinamento per la riabilitazione, composta dai responsabili sanitari ed amministrativi dei servizi multizonali, quale organo consultivo della Regione nella materia ed ai fini della unitarietà di indirizzi operativi e per l'attuazione della integrazione dei presidi riabilitativi con altri sanitari, nonché con i servizi socio-assistenziali del territorio.
4. Fino alla emanazione delle norme regionali di individuazione e regolamentazione dei presidi e servizi multizonali, di cui all'art.18 della legge 23 dicembre 1978, n.833, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, stabilisce gli indirizzi gestionali dei servizi multizonali di riabilitazione e le modalità per il collegamento funzionale della loro gestione con i servizi della unità sanitaria locale interessata.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art.4 (Assistenza convenzionata e protesica)

1. Fino all'emanazione della legge regionale di riordino del l'assistenza riabilitativa ovvero all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, la disciplina del convenzionamento in atto tra la Regione e le istituzioni riabilitative private resta immutato.
2. La Giunta Regionale determina annualmente le rette e gli oneri relativi alle prestazioni riabilitative erogate nelle istituzioni private convenzionate nell'ambito territoriale regionale, secondo gli accordi, le direttive ed i vincoli stabiliti in sede nazionale presso il Ministero della Sanità, nonché in relazione agli specifici livelli strutturali ed organizzati vi delle predette istituzioni.
3. Nelle vigenti modalità relative alla presentazione delle contabilità e conseguente liquidazione, sia per le prestazioni protesiche che per quelle riabilitative erogate dalle istituzioni private, il controllo ed il visto di riscontro, già di competenza dell'Ufficio Provinciale Coordinamento UU.SS.LL., sarà effettuato ed apposto dal servizio multizonale provinciale che ha rilasciato l'impegnativa.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art.5 (Norme transitorie)

1. Fino alla emanazione della legge regionale di riordino del settore ovvero all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, non è consentita la stipula di ulteriori convenzioni con istituzioni private.
2. Gli ampliamenti della capacità operativa delle convenzioni vigenti sono deliberati dalla Giunta Regionale su richiesta, con atto deliberativo, della unità sanitaria locale interessata, sentito il Comitato regionale di coordinamento per la riabilitazione di cui all'art.3 -
3. Le norme di cui alla presente legge sono estese ai consorzi di enti locali istituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n.833.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Art.6 (Abrogazione)

L'articolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984,
n.36 è abrogato.



Art.7 (Norme finanziarie)

1. La Regione, in sede di assegnazione del fondo Sanitario a norma dell'art.51 della legge 23 dicembre 1978, n.833, terrà conto della spesa riveniente dalla presente legge per quanto già a carico del fondo sanitario.
2. La spesa riveniente dalla norma di cui al n.3 dell'art.2, in relazione al secondo comma dell'art.14 della legge 20 maggio 1985, n.207, farà carico al Capitolo del Bilancio regionale approvato con legge regionale n.4 del 12 febbraio 1985, e per gli anni successivi al corrispondente capitolo di bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 6.11.85